

**SCHEMA DI DECRETO SULLA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA PER LA GESTIONE DELLE TERRE DA
SCAVO:
NOTE E CONSIDERAZIONI CONFEDERALI**

13a COMMISSIONE TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 22 marzo 2016

Confartigianato Imprese

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel.: 06/70374.1 - - Fax: 06/70452188
www.confartigianato.it - confartigianato@confartigianato.it

Nell'analizzare lo schema di decreto sulle terre e rocce da scavo la Confederazione ha valutato, in via prevalente, l'impatto dell'ipotesi normativa sull'ambiente, sulla semplificazione amministrativa e sulle PMI che esercitano attività edili o affini.

Il giudizio che se ne ricava deriva dalla pratica esperienza sul campo, tenendo conto in particolare che costi e rigidità burocratiche dei provvedimenti ambientali rischiano, se eccessivi, di contrastare le stesse priorità ambientali dell'Unione Europea, che sollecita gli Stati membri ad evitare sprechi e limitare la ingiustificata ed eccessiva produzione di rifiuti. In questo quadro, l'utilizzazione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo va facilitata ed incentivata, in particolare nei cantieri di piccole dimensioni.

Le note che seguono non riguardano pertanto lo spirito del provvedimento quanto alcuni elementi che possono rivelarsi come ostacoli essendo, quindi, a nostro avviso, da correggere.

❖ **Art. 2 (Definizioni) - mancato inserimento dei materiali dragati:**

Si osserva che i materiali dragati, a differenza del DM 161/2012, non vengono trattati nel nuovo corpo normativo. Andrebbe quindi inserita una previsione ad hoc.

❖ **Art. 5 (Deposito intermedio):**

*Alla lettera e) è previsto che il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite apposita segnaletica. Tale ultima previsione è, tuttavia, eccessiva in particolar modo per il deposito intermedio effettuato nel sito di produzione delle terre: si richiede quindi di **escludere dall'obbligo di segnalamento il deposito effettuato nel luogo di produzione.***

❖ **Art. 6 (Trasporto)**

Anche per ciò che attiene alla gestione della documentazione sarebbe opportuno prevedere la predisposizione e la conservazione anche solo in modalità telematica, come del resto in art. 7 comma 2.

❖ **Art. 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)**

Quattro Enti pubblici individuati come destinatari della dichiarazione (Autorità competente + ARPA o APPA + Comune di produzione + Comune di destinazione) sono oggettivamente ridondanti. Ne basterebbe solo uno, incaricato di effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri Enti coinvolti ed interessati in ottemperanza agli orientamenti di semplificazione e secondo il principio per cui documenti in possesso di un Ente pubblico non dovrebbero essere richiesti da un altro soggetto pubblico. Si richiede pertanto di ridurre il numero (a 2 o addirittura ad 1) lasciando la competenza dell'Ente destinatario di

trasmettere e coordinare le informazioni agli altri soggetti.

❖ **Art. 9 (Piano di utilizzo) - comma 1:**

La data in cui collocare l'inizio dei lavori è fissato 90 giorni dopo la presentazione del piano di utilizzo. Tre mesi di tempo, valutati da una azienda che deve avviare importanti attività produttive, come l'utilizzazione dei sottoprodotti da scavo, possono essere considerati troppi. Si richiede, pertanto, di ridurre tale lasso di tempo.

❖ **Art.10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC)**

*Come nel D.M. 161/2012 si prevede che le ARPA, su proposta dell'Autorità competente, possano effettuare analisi aggiuntive, mentre la novità dello schema di decreto concerne i controlli: essi verranno svolti esclusivamente dalle agenzie provinciali o regionali di protezione ambientale. Si evidenzia la persistenza di una imposizione che, a parere della Confederazione, crea una **distorsione del mercato delle analisi, favorendo di fatto una situazione di monopolio da parte dei soggetti pubblici**, che sovente non sono organizzati ed efficienti quanto i laboratori privati e praticano prezzi mediamente più elevati.*

In sintesi, ferma restando la necessità di valutare il ricorso all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in ordine ad una presumibile violazione delle norme in materia di concorrenza, si ritiene preferibile consentire alle imprese di avvalersi anche di laboratori privati, purché accreditati (ACCREDIA).

Il comma 2 inoltre descrive una procedura non equa per quanto riguarda i controlli ed i relativi costi imputabili alle aziende controllate in quanto si determina una situazione per cui alcune aziende (scelte in base ad ignoti criteri) non solo vengono sottoposte a controllo ma subiscono, per questo, anche i costi dei controlli stessi. Si determina così una discriminazione tra aziende non controllate - che non pagano - ed aziende controllate che pagano l'intero costo su scala generale, dell'attività ispettiva. Sarebbe molto più equo e razionale prevedere un fondo che copra i costi di tutti i controlli effettuati e non assegnarli esclusivamente alle imprese su cui si esercita la vigilanza.

❖ **Art. 13 – (Controllo equipollente)**

Vale quanto detto in commento all'art. 10 dove si sostiene l'opportunità di consentire anche ad imprese ed enti privati di eseguire attività di cui agli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3. Nel comma 1, invece, solo l'ente pubblico può effettuare attività di controllo analitico così come, nel comma 2, solo l'ente pubblico può venire indicato nel decreto ministeriale che individua gli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia regionale di protezione

ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale. La possibilità di eseguire controlli analitici va estesa anche alle strutture private accreditate.

❖ **Art. 17 (Realizzazione del piano di utilizzo)**

Il Piano di utilizzo è concepito come una procedura per la quale effettuare comunicazioni all'Ente pubblico ad ogni fase del Piano stesso: trasmissione della redazione (art. 9); comunicazione di aggiornamento (art. 15) richiesta di proroga (art. 16), comunicazione di inizio lavori (art. 17); dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7). Queste 5 comunicazioni connotano una procedura troppo burocratica. Si può unificare/accorpare o abolire alcune di esse, per esempio la comunicazione di inizio lavori (art. 17).

❖ **Cantieri di piccole dimensioni Art. 20 (Ambito di applicazione) e Art. 21 (Dichiarazione di utilizzo)**

*I cantieri di piccole dimensioni – oggetto di particolari, positive, semplificazioni – sono definiti dall'art. 2 comma 1 lettera z) come quei cantieri che generano uno scavo di cubatura inferiore ai 6.000 mc. Si ritiene opportuno proporre l' **introduzione di una nuova fattispecie dei "cantieri di micro dimensioni"**, **ovverosia quei cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi**. Tale richiesta trova fondamento generale nello "Small Business Act" (gli oneri incombenti sulle imprese devono essere proporzionati alla tipologia di impresa: la dimensione degli scavi in parola è prioritariamente realizzata da aziende di micro dimensioni) oltre al fatto che più recenti direttive europee mirano ad incrementare il riutilizzo dei materiali naturali prima ancora che il riciclaggio dei rifiuti (pacchetto sull'economia circolare).*

Come considerazione generale, al di là delle puntualizzazioni specifiche sul testo, desideriamo richiamare il legislatore sulla necessità di voler prendere in considerazione la assai comune sussistenza di piccoli o piccolissimi scavi. Numerosi, infatti, sono i casi in cui per opere di servizio ausiliario al cantiere (canalizzazioni di tracce elettriche, posa in opera di piccoli impianti di servizio, tubi acqua/gas, ecc.) vengono effettuati micro-scavi anche di poche decine di metri cubi. In questi casi va previsto un regime speciale nei riguardi della distinzione sottoprodotto/rifiuti, prevedendo ulteriori semplificazioni ed eventualmente anche un vero e proprio regime di esclusione dal campo di applicazione per scavi assolutamente minimali.

Per questi cantieri si dovrebbe poter mantenere due opzioni: o effettuare le analisi oppure autocertificare (con assunzione quindi di responsabilità) che sussistono per il

materiale scavato i requisiti di sottoprodotto compresa l'attestazione di non superamento delle soglie di contaminazione, inviando la comunicazione preventiva all'ARPA.

Con questa opzione il proponente, laddove si trovi nelle condizioni di svolgere attività in aree non antropizzate e per piccole quantità, è agevolato nel riutilizzo. La soglia dei 300

metri cubi è stata individuata in virtù del valore dell'opera, intesa come la somma dei costi di movimentazione e valore della merce trasportata "a corto raggio". Ipotizzando un valore dell'opera sommato al valore della merce stimato intorno ai 4.000,00/5.000,00 euro, è accettabile a fronte di questo valore economico un costo di analisi che mediamente si attesti intorno al 10%. Al di sotto di questa soglia diventerebbe anti economico sostenere le analisi e sarebbe più conveniente la gestione delle terre e rocce come rifiuto, palesemente in contrasto con la direttiva europea.

Spesso la documentazione comprovante il non superamento dei valori di concentrazioni di soglia di contaminazioni è in possesso del committente dell'opera o del proprietario delle terreni; si ritiene pertanto opportuna una disposizione che possa integrare la dimostrabilità della assenza di impatto ambientale attraverso documentazione fornita dal detentore/conducente della proprietà o dal committente dell'opera e non solo Produttore/esecutore dello scavo.

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere l'applicabilità della dichiarazione anche a situazioni di emergenza rigorosamente definite (scavi per sistemazioni di impianti/ movimenti franosi imprevisti etc..) e/o con piccole quantità che potrebbero essere eseguite senza indagini preventive.

*L'articolo 21 comma 1 fa riferimento ad una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Sarebbe opportuno prevedere un **facsimile di dichiarazione** (ad esempio quello attualmente previsto dall'Arpa).*

*Inoltre lo stesso comma 1 stabilisce un **limite temporale di 1 anno** entro cui avviare l'utilizzazione del materiale depositato. Tale requisito richiama da vicino il limite temporale tipico per il deposito temporaneo dei rifiuti. Tuttavia, mentre nella gestione dei rifiuti tale restrizione può essere giustificata da esigenze di precauzione ambientale, nel caso in esame non ci si dimentichi che si tratta di sottoprodotti, da concepire come materiale di cui facilitare la riutilizzazione. Si consideri, inoltre che il comparto edile, attraversato recentemente da una profonda crisi, può ritrovarsi in difficoltà nell'allocare rapidamente materiali da scavo. Si ritiene opportuno, pertanto, **concedere al produttore e all'utilizzatore dei tempi di riutilizzo maggiori**. Far coincidere l'arco temporale del deposito di rifiuti con quello di utilizzazione dei sottoprodotti da scavo ci appare non giustificato ed in contrasto con i principi e le priorità delle direttive sull'economia circolare.*

*Relativamente al **comma 2**, si ritiene opportuno **integrare i riferimenti normativi concernenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, contemplando tutti i casi in cui essa viene effettuata in luogo del piano di utilizzo e cioè: articolo 2, comma 1 lettera i), l) p), s), t), articolo 4, commi 2 e 5, articolo 5, articolo 7 commi 1, 3 e 5, articolo 21, comma*

4, articolo 22, articolo 27, comma 1.

❖ **Art. 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali):**

Considerato che l'articolo 27 comma 1 fa riferimento alla presentazione del "piano di utilizzo" e che oggetto delle disposizioni in parola sono anche i cantieri fino a 6.000 metri cubi (e, come da richiesta, quelli fino a 300 metri cubi), è necessario che la norma faccia altresì riferimento alla "dichiarazione di utilizzo" prevista per quest'ultimi cantieri. Si propone pertanto la seguente modifica:

All'art. 27 comma 1, primo periodo, dopo le parole "piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure del presente regolamento" aggiungere le parole "o della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di micro e piccole dimensioni".